



COMUNE DI GREZZANA

PROVINCIA DI VERONA

37023 GREZZANA (VR) - Via Roma, 1 - Tel 0458872511 - Fax 0458872510 - P.IVA 00405260233

ORDINANZA SINDACALE N. 11

PROT. N. _____

GREZZANA, 18/05/2018

IL SINDACO

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE (ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

RICHIAMATA la comunicazione prot. n. 0007603 del 13.05.2018 della Sala Operativa del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona, relativo all'incendio che ha interessato il piano di cottura della cucina dell'appartamento sito in Via degli Olivetani n. 4 int. 13 di proprietà del Sig. Milev Vancho;

PRESO ATTO che nella succitata comunicazione si evidenzia che l'abitazione, priva di energia elettrica ed in grave stato di degrado e salubrità, è da ritenersi inagibile;

VISTA altresì la segnalazione di criticità sanitaria prot. n. 43/3-3-2018 del 14.05.2018 della Legione Carabinieri "Veneto" – Stazione di Grezzana, pervenuta in data 15.05.2018 ns. prot. n. 0009679, con la quale, in relazione al succitato incendio, si comunica la necessità, ai fini sanitari, di richiedere l'intervento di AMIA al fine di liberare l'appartamento dalla molteplice immondizia presente;

RICHIAMATA inoltre la segnalazione prot. n. 84875 del 16.05.2018 della Azienda ULSS 9 – Scaligera – Dipartimento di prevenzione – U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica pervenuta in pari data ns. prot. n. 0009842;

RITENUTO pertanto necessario l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, anche ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/200 e s.m.i., al fine di eliminare la situazione di pericolo a tutela della pubblica e privata incolumità, ed in particolare degli occupanti della palazzina in cui è ubicato l'appartamento in argomento;

RITENUTO altresì necessario dichiarare inagibile l'appartamento di cui trattasi, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e salubrità;

VISTO l'art. 650 c.p. dal titolo "Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità", secondo cui chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito, se il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino ad Euro 206,00;

VISTO l'art. 222 del R.D. 27.07.1934, n. 1265 e s.m.i.;

VISTO l'art. 26 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i.;

AI SENSI l'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

D I C H I A R A

l'appartamento sito in Via degli Olivetani n. 4 int. 13, interessato dall'incendio sviluppatosi il giorno 13.05.2018

completamente inagibile

per le motivazioni espresse in narrativa, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e salubrità degli ambienti.

O R D I N A

per tutte le motivazioni in premessa citate al signor:

- Milev Vancho nato a Dragobrasta (Macedonia) il 14.02.1974, residente a Grezzana (VR) in Via degli Olivetani n. 4, in qualità residente e proprietario;
- 1) di non utilizzare l'appartamento sito in Via degli Olivetani n. 4 int. 13;
 - 2) di provvedere, entro 2 (due) giorni dalla notifica della presente Ordinanza, ad effettuare a propria cura e spese la necessaria pulizia e rimozione di tutti i rifiuti ivi presenti, relazionando prontamente all'Ufficio ecologia del Comune sulle modalità di raccolta e di conferimento;
 - 3) di eseguire e produrre al Comune ed ai Vigili del Fuoco idonea perizia tecnica, redatta da tecnico abilitato all'esercizio della libera professione, a verifica delle condizioni di salubrità e di sicurezza dell'appartamento interessato dall'incendio, ivi compreso tutti gli impianti in esso presenti;

D I S P O N E

- a) che la revoca della presente Ordinanza potrà avvenire solo dopo la presentazione all'ufficio tecnico del Comune della succitata perizia che certifichi il ripristino delle condizioni di salubrità e di sicurezza dell'appartamento di cui trattasi, nonché la regolarità degli impianti con la presentazione di idonee certificazioni ai sensi del D.M. n. 37/2008;
- b) la documentazione di cui al succitato punto a) (perizia) dovrà essere presentata nel più breve tempo possibile, strettamente necessario alla verifica, atteso che l'appartamento non potrà essere utilizzato fino a revoca del presente provvedimento;

A V V E R T E

che in relazione al punto 2) in caso di inottemperanza, l'Amministrazione Comunale provvederà d'Ufficio e le relative spese saranno addebitate a carico del destinatario della presente Ordinanza, senza pregiudizio dell'azione penale, così come espressamente

previsto dall'art. 54 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

DISPONE ALTRESI'

- la notifica della presente Ordinanza, per ogni effetto di Legge, al signor Milev Vancho, come in premessa identificato;
- l'invio di copia della presente Ordinanza a:
 - Prefettura di Verona - Ufficio Territoriale del Governo;
 - Comando Provinciale VVF di Verona;
 - Legione Carabinieri "Veneto" – Stazione di Grezzana;
 - Azienda ULSS 9 – Scaligera – Dipartimento di prevenzione – U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
 - Area Assetto e Sviluppo Urbanistico ed Edilizio- sede;
 - Area LL.PP., Tutela del Territorio e del Patrimonio, Ecologia – sede;
 - Ufficio di Polizia Municipale – sede – per la verifica dell'osservanza della presente Ordinanza;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di consegna del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Veneto ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

IL SINDACO
(Ing. Arturo Alberti)